

BANDO PER LA CESSIONE DI RAMO D'AZIENDA AVENTE AD OGGETTO IL COMPLESSO DI BENI ORGANIZZATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE PER NATANTI SITO IN PORTO TORCHIO NEL COMUNE DI MANERBA DEL GARDA (BS)

In esecuzione delle Deliberazioni assembleari, conformemente al dettato del R.D. 23 maggio n. 1924, n. 827, e del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

si rende noto

che la Società Manerba Servizi Turistici s.r.l. intende procedere alla cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante per natanti sito in Porto Torchio nel Comune di Manerba del Garda (BS), nonché, conseguentemente, procedere alla cessione della concessione demaniale relativa all'area sopra il quale insiste, avente corso di validità fino al 31 dicembre 2031.

ART. 1 OGGETTO E DURATA DELLA CESSIONE

1. Formano oggetto di cessione:

- il ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburante per natanti sito in Porto Torchio nel Comune di Manerba del Garda (BS);
- il contratto di concessione avente validità fino al 31 dicembre 2031, per il quale si procederà in favore dell'aggiudicatario alla voltura della concessione;
- il diritto di passaggio nell'area portuale per il tempo strettamente necessario al rifornimento dei serbatoi e per l'apprestamento di opere manutentive;
- le rimanenze, pari a l. 3.065,00 di benzina.

2. Sono esclusi dalla cessione i debiti e i crediti relativi al ramo d'azienda ceduto esistenti alla data di perfezionamento della cessione medesima; in particolare, non formano oggetto di cessione eventuali debiti della Manerba Servizi Turistici verso i fornitori di carburante e verso le società che hanno approntato manutenzioni all'impianto.

La società Manerba Servizi Turistici s.r.l., pertanto, terrà indenne l'acquirente da ogni pregiudizio che gli derivasse dalla sua responsabilità solidale di cui all'art. 2560 c.c.

ART. 2 PREZZO A BASE D'ASTA

1. Il prezzo a base d'asta corrisponde a complessivi

euro 173.290,00

(centosettantatremiladuecentonovanta virgola zerozero),

di cui:

- euro 155.000 (centocinquantacinquemila virgola zerozero) relativamente al ramo d'azienda, come da perizia allegata,
 - euro 13.420,00 (tredicimilaquattrocentoventi virgola zerozero) relativamente alle spese di registrazione del contratto di concessione già sostenute e riferibili ai rimanenti 11 (undici) anni,
 - euro 4.870,00 (quattromilaottocentosettanta virgola zerozero) relativamente alle rimanenze (carburante),
- Gli importi non sono soggetti ad IVA ma al valore di cessione sarà applicata l'imposta di registro come per legge, a carico dell'acquirente.

2. Salvo quanto specificato all'art. 1 comma 2, resta inteso che il canone concessorio per l'anno 2021 sarà a carico dell'aggiudicatario, in quanto non ancora iniziata la stagione lavorativa. Egualmente i canoni per gli anni successivi saranno interamente a carico dell'aggiudicatario, una volta subentrato nel rapporto contrattuale concessorio.

3. L'offerta prodotta dai partecipanti per il ramo d'azienda non dovrà considerare il canone concessorio, il quale è regolato dal vigente contratto, per il quale è prevista la voltura contestuale alla sottoscrizione dell'atto di cessione del ramo d'azienda.

4. Ogni spesa o tassa relativamente alla cessione saranno interamente a carico dell'aggiudicatario.

ART. 3 REQUISITI DI AMMISSIONE

1. Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, purché in possesso dei requisiti di seguito specificati e con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 45, 47 e 48 del medesimo decreto.

1.1. (forma giuridica)

Sono ammesse a presentare offerta Società singole (anche costituenti), Società raggruppate temporaneamente o che intendano raggrupparsi, con l'osservanza della disciplina di cui agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016. Ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese.

È fatto divieto alle singole imprese di partecipare in forma individuale e contemporaneamente in RTI ovvero di partecipare in più di un RTI, pena l'esclusione dell'Impresa medesima e dei RTI ai/ con i quali l'Impresa partecipa.

In presenza di tale compartecipazione (cioè presentazione di differenti offerte in concorrenza tra loro) si procederà all'esclusione dalla gara dei partecipanti sia in forma individuale che in forma di Raggruppamento.

1.2. (consorzi stabili – raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari).

Consorzi Stabili (art. 45 D.lgs. n. 50/2016)

Sono ammesse offerte da parte di Consorzi Stabili ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio sia il consorziato.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Raggruppamenti Temporanei e Consorzi Ordinari (art. 48 D.lgs. n. 50/2016).

Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. L'Impresa che concorre in un raggruppamento non potrà concorrere con altri raggruppamenti e neppure singolarmente. Nella documentazione amministrativa i concorrenti devono indicare le ditte che faranno parte del raggruppamento ed ognuno deve presentare domanda di ammissione corredata dalla relativa documentazione utile ai fini della ammissibilità alla gara. Nella fase di presentazione dell'offerta è sufficiente che questa sia sottoscritta congiuntamente dai legali rappresentanti delle Società che fanno parte del raggruppamento. Essa, inoltre, deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole Società e deve contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. n. 50/2016. In caso di aggiudicazione l'Impresa capogruppo deve presentare scrittura privata autenticata da un notaio attestante la costituzione dell'Associazione temporanea ed il conferimento del mandato collettivo speciale delle altre Imprese riunite alla capogruppo, unitamente alla procura dettata nella forma dell'atto pubblico attestante il conferimento della rappresentanza legale a chi legalmente rappresenta l'Impresa capogruppo. Vigè il principio della immutabilità soggettiva del concorrente, per cui la composizione soggettiva del raggruppamento temporaneo non può variare. Il mandato collettivo speciale e la relativa procura conferita dalle Imprese mandanti dovrà essere presentato alla Manerba Servizi Turistici s.r.l. entro 15 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Tutti i rapporti saranno intrattenuti con l'Impresa Capogruppo. Di conseguenza, il contratto di cessione ed il pagamento sarà effettuato a favore della Capogruppo.

1.3. (imprese collegate).

Ai sensi dell'art. 80 comma 5, lettera m) del D.lgs. 50/2016, non possono concorrere alla medesima procedura imprese collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Il rapporto di collegamento ex art. 2359 del codice civile si verifica quando le Società hanno in comune: lo stesso titolare (per le Ditte individuali), uno dei soci (per le società di persona), uno degli amministratori con poteri di rappresentanza (per le società di capitali).

Alla gara non possono concorrere nemmeno le Società tra le quali esiste, comunque, una riconducibilità al medesimo centro di interessi od al medesimo centro decisionale.

1.4. (divieti di partecipazione).

In relazione alla procedura di gara non è ammessa la compartecipazione (presentazione di differenti offerte in concorrenza fra loro) in forma singola o in differenti raggruppamenti di uno stesso concorrente ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, nonché di imprese che abbiano identità totale o parziale delle persone che rivestono il ruolo di legale rappresentante, con poteri decisionali in ordine all'oggetto del presente bando di gara.

2. Possono partecipare alla gara i soggetti in possesso dei seguenti requisiti minimi ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 50/2016:

Requisiti di ordine generale

a) insussistenza delle cause di esclusione dalle gare di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

b) insussistenza dell'applicazione di una delle misure di cui al D.lgs. 159/2011.

Requisiti di idoneità professionale

• Iscrizione alla Camera di Commercio, Registro Imprese, per oggetto di attività ricomprendente i servizi oggetto della procedura o impegno all'iscrizione (per società costituenti); per i cittadini di Stati membri tale iscrizione può essere provata secondo le modalità vigenti dello Stato di residenza;

• Iscrizione, ai sensi del D.M. 23 giugno 2004, se cooperativa o consorzio di cooperative, anche all'Albo delle Società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive (iscrizione richiesta per le Società Cooperative di produzione e lavoro e loro Consorzi) per i cittadini di Stati membri tale iscrizione può essere provata secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza;

• Per le cooperative sociali e loro consorzi, iscrizione all'albo regionale delle Cooperative/Consorzi Sociali rispettivamente di tipo A) e C), di cui all'art. 9 della legge 381/1991 e della L.R. 16/1993, oppure al registro prefettizio nel caso in cui la Regione, in cui ha sede la cooperativa, non abbia ancora costituito l'apposito albo. Per i consorzi di cui alla lettera b), c) dell'art. 45 del D.lgs. 50/2016 i requisiti devono essere posseduti sia dal Consorzio stesso sia dalla/e consorziata/e eventualmente indicata/e. Il possesso dei requisiti di cui sopra viene

dichiarato dal concorrente ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di Consorzi e/o Raggruppamenti temporanei già costituiti o costituendi, i requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da ciascuna Ditta/Cooperativa del Consorzio/Raggruppamento.

ART. 4 GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA

1. La domanda di partecipazione deve essere corredata da:

a) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, pari al 2% del prezzo a base d'asta, e precisamente di importo pari ad euro 3.465,80 (tremilaquattrocentosessantacinque virgola ottanta);

2. La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dovuta ad ogni fatto riconducibile al cessionario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Si considerano fatti riconducibili al cessionario, a titolo esemplificativo, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto; la presentazione di dichiarazioni mendaci in relazione all'avvalimento.

L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

3. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- con bonifico ovvero con versamento sul conto corrente intestato a Manerba Servizi Turistici s.r.l. con IBAN n. IT41V030695518010000008220 intrattenuto presso la banca Intesa San Paolo Filiale di Salò e causale "Cauzione provvisoria per cessione ramo d'azienda distributore carburante";

- con fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che ri-spondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

- in assegno circolare intestato a Manerba Servizi Turistici s.r.l.

4. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie.

5. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o G.E.I.E. ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, solamente al consorzio;

- essere conforme allo schema-tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;

- essere conforme agli schemi di polizza-tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., mentre ogni riferimento all'art. 30 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, deve intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016);

- avere validità per centottanta giorni;

- prevedere espressamente (i) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c., (ii) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 c.c., e (iii) l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

- contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove prestata dal medesimo garante.

6. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

- mediante documento informatico redatto ai sensi dell'art. 1, lett. p), del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

- mediante copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 82/2005.

In tale ultimo caso la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 82/2005).

7. In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta economica e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta economica.

8. È sanabile mediante soccorso istruttorio la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva esclusivamente a condizione che dette garanzie siano state costituite prima della presentazione della domanda di partecipazione.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti sono stati formati in data non successiva al termine di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi ove apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (ad es. tramite marcatura temporale).

9. È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore a quello previsto oppure priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solamente ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

10. Non è sanabile, ed è causa di esclusione, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 5 SOPRALLUOGO

1. Il sopralluogo presso l'impianto è obbligatorio, tenuto conto che è necessario che le offerte economiche vengano formulate, ai sensi dell'art. 79, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, soltanto a seguito di una visita dei luoghi. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

2. La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata via PEC all'indirizzo manerbaservizituristicisrl@cgn.legalmail.it entro le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2021 e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito fax/indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

3. Data ed ora del sopralluogo saranno comunicati ai concorrenti con la massima celerità.

4. Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

5. La stazione appaltante rilascia attestazione di avvenuto sopralluogo, da inserire nella Busta A - Documentazione amministrativa.

6. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti e di G.E.I.E., il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatario/capofila. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato dal rappresentante legale di uno degli operatori economici raggruppati o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori. In alternativa, l'operatore raggruppando/consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente. In caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c.) del D.Lgs. n. 50/2016, il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

7. La mancata allegazione del certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui deve essere eseguita la prestazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Attesa l'emergenza sanitaria in corso, la persona fisica che effettua il sopralluogo dovrà attestare con autocertificazione la negatività al virus SARS-Cov-2. Verranno comunque garantite misure di distanziamento tali da non recare pericolo per le parti.

ART. 6 SOCCORSO ISTRUTTORIO

1. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

2. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo della domanda di partecipazione.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di ammissione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa, incompleta od irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ammissione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda di partecipazione, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solamente qualora i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - la mancata presentazione di elementi a corredo della domanda di partecipazione (ad es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (ad es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solamente ove preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo della domanda di partecipazione, che hanno rilevanza in fase esecutiva (ad es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016) sono sanabili.
3. Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto ed i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.
4. Al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante invitare, qualora necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

ART. 7 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

1. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le **ore 12:00 del 9 aprile 2021** presso la sede operativa della Manerba Servizi Turistici s.r.l. in Manerba del Garda (BS) via Zanardelli, 17, cap. 25080, con modalità a scelta del concorrente (ad es. posta raccomandata, corriere, consegna diretta a mano, etc.), in ogni caso con esclusivo rischio a carico del medesimo in ordine al buon esito e alla tempestività della consegna. Non saranno accettate le domande non pervenute in tempo utile.
2. Le offerte economiche avranno validità per centottanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione, trascorsi i quali le imprese potranno svincolarsi da esse. La Manerba Servizi Turistici s.r.l. potrà tuttavia chiederne la proroga, con contestuale proroga della cauzione provvisoria: in tal caso resteranno in gara i concorrenti che risponderanno favorevolmente e daranno corso ai conseguenti adempimenti.
3. Il plico dovrà essere sigillato in modo da assicurare la segretezza del contenuto e recare all'esterno l'indicazione del mittente e la seguente dizione:
 “Non aprire – Domanda per cessione ramo d'azienda distributore carburante Porto Torchio”.
4. All'interno del plico dovranno essere contenute due buste, a loro volta sigillate in modo da assicurare la segretezza del contenuto, firmate sui lembi, recanti all'esterno l'indicazione del mittente e, rispettivamente, le seguenti dizioni:
 - Busta A – Documentazione amministrativa;
 - Busta B – Offerta economica.
5. La mancata sigillatura del plico e delle buste A e B inserite nel plico, nonché la non integrità dei medesimi, tale da comprometterne la segretezza, sono causa di esclusione dalla gara.
6. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, compresi la domanda di partecipazione e l'offerta economica, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.
7. Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
8. **CONTENUTO DELLA BUSTA A – Documentazione amministrativa.** Nella Busta A – Documentazione amministrativa devono essere inseriti:
 1) la domanda di partecipazione, la quale deve essere redatta in lingua italiana, conforme al modello messo a disposizione dalla Manerba Servizi Turistici (Allegato A); completa di tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e di certificazione ivi contenute, e sottoscritta da un soggetto munito dei poteri necessari per impegnare il concorrente.
- La domanda di partecipazione deve riportare le generalità del concorrente per il quale è formulata, il codice fiscale e/o la partita IVA., il numero di telefono, nonché i dati relativi all'oggetto sociale, al numero di dipendenti in organico, al C.C.N.L. applicato e alle posizioni contributive presso gli enti competenti.

In caso di associazione temporanea o consorzio già costituito, alla domanda di partecipazione deve essere allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, ovvero l'atto costitutivo del consorzio.

In mancanza, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dai rappresentanti di tutte le imprese associate o consorziate, ovvero da associarsi o consorziarsi, e contenere l'impegno a costituire l'A.T.I. od il consorzio in conformità alle disposizioni dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di aggiudicazione.

In ogni caso, per tutti i componenti della compagine devono essere forniti i dati di cui al precedente paragrafo. Il mandato, tanto se conferito in vista della gara, quanto se conferito dopo l'aggiudicazione, deve contenere l'attribuzione al mandatario, da parte delle imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della Manerba Servizi Turistici s.r.l. per tutto quanto concerne l'esecuzione del contratto di servizio.

La revoca del mandato anche per giusta causa è inefficace nei confronti della Manerba Servizi Turistici s.r.l. Nel caso di consorzio già costituito dovrà essere prodotto l'atto costitutivo. In caso di ricorso all'avvalimento, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte.

A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.

2) La garanzia provvisoria e la dichiarazione di impegno di un fideiussore, costituite con le forme e nei modi di cui al precedente art. 4.

3) L'attestazione di avvenuto sopralluogo ai sensi del precedente art. 5.

9. CONTENUTO DELLA BUSTA B – Offerta economica. Nella Busta B – Offerta economica dovrà essere inserita l'offerta economica del concorrente, in bollo.

Essa dovrà indicare, in cifra ed in lettera, il prezzo offerto complessivamente per la cessione del ramo d'azienda avente ad oggetto il complesso di beni organizzati per l'esercizio del ramo d'azienda.

Essa dovrà, altresì, essere superiore al prezzo posto a base d'asta, corrispondente ad euro 173.290,00 (centosettantatremiladuecentonovanta virgola zerozero).

ART. 8 COMMISSIONE

1. La Commissione è nominata ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ed è composta da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016; a tal fine, i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

2. La Manerba Servizi Turistici s.r.l. provvederà a pubblicare sul sito internet aziendale il provvedimento di nomina della Commissione, secondo quanto disposto dall'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 APERTURA DEI PLICHI E SVOLGIMENTO DELL'ASTA

1. Il giorno **10 aprile 2021 alle ore 10:00** presso gli uffici operativi della Manerba Servizi Turistici s.r.l. situati in via Zanardelli n. 17 nel Comune di Manerba del Garda (BS) la Commissione si riunirà in seduta pubblica e, dopo aver verificato il rispetto del termine perentorio di ricezione e la regolarità esterna dei plichi presentati, procederà all'apertura dei plichi stessi.

2. Alle sedute pubbliche di gara possono rilasciare dichiarazioni a verbale esclusivamente i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti delegati dai medesimi con apposito conferimento di potere di rappresentanza per la specifica seduta di gara.

È ammesso solamente un rappresentante per concorrente; in caso di raggruppamenti di imprese è ammesso un unico soggetto per ciascun raggruppamento, ed in questo caso deve trattarsi di soggetto rappresentante o delegato da rappresentante dell'impresa mandataria.

Tutti detti soggetti sono tenuti all'identificazione e alla registrazione della presenza.

3. La Commissione procederà a dare notizia pubblica del numero dei plichi presentati, alla successiva verifica di regolarità dei plichi stessi e alla loro apertura, dando lettura a voce alta ed intelligibile del contenuto degli stessi.

4. La Commissione, poi, procederà all'esame della documentazione contenuta nella Busta A, alla verifica della regolarità della stessa e alla congruità rispetto a quanto disposto dal presente bando.
5. Successivamente la Commissione procederà a:
 - a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente bando;
 - b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente art. 6;
 - c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
 - d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni all'asta pubblica, provvedendo altresì alla relativa pubblicazione sul sito internet istituzionale della Manerba Servizi Turistici s.r.l. www.manerbaservizituristici.eu ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.
6. La Commissione procederà all'apertura delle Buste B contenenti le offerte economiche dei concorrenti in gara, previa verifica della loro regolarità formale, e a dare lettura degli importi ivi indicati. L'importo più alto verrà considerato aggiudicatario dell'asta.
7. Non si procederà ad ulteriori rilanci in presenza, pertanto l'offerta indicata nella busta B sarà considerata l'unica pervenuta dagli operatori economici partecipanti.
8. Nel caso in cui, invece, gli importi risultanti dalle offerte economiche fossero pari si procederà a ulteriore procedura limitata alle offerte pari risultanti maggiori di ogni altra per richiedere ulteriore offerta in aumento.
9. Dell'esito della gara verrà redatto regolare verbale; da tale verbale dovranno risultare le generalità degli offerenti, l'importo delle offerte ed il prezzo da pagarsi alla Manerba Servizi Turistici s.r.l. da parte dell'aggiudicatario.

ART. 10 AGGIUDICAZIONE

1. L'aggiudicazione deve ritenersi provvisoria: essa dispiegherà efficacia definitiva soltanto dopo che la Manerba Servizi Turistici s.r.l. avrà effettuato con esito positivo le verifiche ed i controlli sull'aggiudicatario in ordine al possesso dei requisiti previsti nel bando di gara.
 2. Entro trenta giorni dall'asta, la Manerba Servizi Turistici s.r.l. provvederà a comunicare all'aggiudicatario l'esito delle verifiche e dei controlli; in caso di esito positivo, trasmetterà all'aggiudicatario il provvedimento di aggiudicazione definitiva.
 3. L'aggiudicazione definitiva non determina automaticamente la cessione del ramo d'azienda oggetto d'asta e della voltura del contratto concessorio all'aggiudicatario, ma obbliga l'aggiudicatario a stipulare il contratto secondo i termini e con le modalità di cui al successivo art. 11.
 4. La Manerba Servizi Turistici s.r.l. si riserva la facoltà di non procedere allo svolgimento dell'asta pubblica e/o all'aggiudicazione della stessa e/o alla stipulazione del contratto ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico, senza che ai soggetti partecipanti e/o all'aggiudicatario spettino alcun indennizzo, rimborso e/o risarcimento per la mancata definizione della procedura e/o per la revoca della stessa.
- I soggetti partecipanti e/o l'aggiudicatario avranno unicamente diritto alla restituzione, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell'esercizio della facoltà di cui al presente comma, della somma eventualmente versata a titolo di deposito cauzionale, senza interessi, non potendo essere vantata nei confronti della Manerba Servizi Turistici s.r.l. alcuna diversa e/o ulteriore pretesa.

ART. 11 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto di cessione potrà essere stipulato in seguito all'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione definitiva.
2. La stipula avrà luogo entro trenta giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, salvi differimenti espressamente concordati con l'aggiudicatario.
3. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale.

4. Il contratto sarà stipulato da Notaio a scelta dell'aggiudicatario, a sue spese.
 5. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.
 6. Le spese relative alla predisposizione, pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura d'asta, pari ad euro 5.000,00 (cinquemila virgola zerozero) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Manerba Servizi Turistici s.r.l. entro il termine di sottoscrizione dell'atto di cessione. La Manerba Servizi Turistici rilascerà quietanza nel medesimo atto.
- Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali, quali imposte e tasse, relativi alla stipulazione del contratto ed alla voltura del Contratto di Concessione.

ART. 12 SPECIFICI CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto conterrà le seguenti previsioni, che il concorrente dichiara di accettare:
 - il ramo d'azienda viene ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, libero da vincoli, pesi, privilegi fiscali e non e da ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli, con tutti gli inerenti diritti, ragioni, azioni, servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, pertinenze e accessori;
 - La Manerba Servizi Turistici s.r.l. garantisce l'acquirente dalla sola eventuale evizione che privi l'acquirente della disponibilità e del godimento in tutto o in parte del bene ai sensi degli artt. 1483 e ss. c.c.;
 - La Manerba Servizi Turistici s.r.l. non fornisce alcuna garanzia diversa e/o ulteriore rispetto a quella prevista al punto precedente, neppure in merito agli eventuali vizi dell'immobile di cui all'art. 1490 c.c., avendo l'acquirente espressamente dichiarato di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti nell'attestazione di avvenuto sopralluogo;
 - non vi sarà luogo ad azione di risoluzione per lesione, né a diminuzione del prezzo, per qualunque errore materiale nella descrizione dell'oggetto d'asta, avendo l'acquirente espressamente dichiarato di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le sue parti;
 - nell'esercitare il contratto concessorio non potrà modificare l'attuale destinazione dell'immobile, che dovrà restare adibito a distributore di carburante per natanti.
 - l'acquirente, per effetto del subentro ex art. 2558 c.c. nel contratto concessorio, assumerà nei confronti della stessa tutti i diritti e i doveri gravanti sulla Manerba Servizi Turistici s.r.l..
2. Nel contratto di cessione del ramo d'azienda sarà previsto che è fatto obbligo all'aggiudicatario:
 - di lasciare libero da cose il pontile fino al cancello del distributore,
 - di consentire l'appoggio al pontile per i natanti durante le operazioni di alaggio,
 - di richiedere la preventiva autorizzazione del Comune di Manerba del Garda e dell'Autorità di Bacino dei Laghi di Garda e Idro,
 - di svolgere le manutenzioni non urgenti nelle stagioni di basso afflusso turistico o negli orari in cui è meno presente l'utenza del porto,
 - di farsi carico delle manutenzioni previste dal contratto di concessione,
 - di intestarsi in proprio i contatori di acqua e corrente elettrica,
 - di intestarsi l'autorizzazione allo scarico prima dell'inizio delle attività,
 - di procedere al rifornimento del carburante prima delle ore 8.00, compreso nei giorni festivi,
 - di lasciare libero il piazzale del porto,

- di non parcheggiare nel piazzale del porto autoveicoli propri,
 - di non interferire con l'utilizzo di gru e scivolo di alaggio nelle attività del distributore di carburante.
3. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese notarili, l'imposta di registro, le imposte ipotecarie e catastali e/o l'imposta sul valore aggiunto, ovvero ogni altro onere fiscale e tributario previsto dalla normativa vigente e/o dalla normativa che dovesse entrare in vigore fino alla data della stipulazione del contratto; esse non devono intendersi ricomprese nel prezzo della cessione.
4. Qualora, a seguito dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario rifiutasse la stipula del contratto nei termini di cui ai paragrafi precedenti, fermo il definitivo incameramento del deposito cauzionale, la Manerba Servizi Turistici s.r.l., scorrendo la graduatoria, inviterà il successivo classificato a confermare la propria offerta economica presentata da ultimo, concedendo un termine di venti giorni per la ricostituzione da parte di questi del deposito cauzionale, a seguito del quale sarà emesso il provvedimento di aggiudicazione definitiva in suo favore.

ART. 13 CHIARIMENTI

1. Le eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere redatte in lingua italiana, e contenere nome e cognome oppure denominazione sociale del richiedente. Esse dovranno pervenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo sopra indicato entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8 aprile 2021.
2. Le richieste di chiarimenti pervenute successivamente al termine indicato al punto precedente non saranno prese in considerazione.
3. Le risposte saranno pubblicate, almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, sul sito internet istituzionale della Manerba Servizi Turistici s.r.l.

ART. 14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché del Regolamento U.E. n. 2016/679 - General Data Protection Regulation, il trattamento dei dati personali raccolti a seguito della presente procedura sarà finalizzato esclusivamente allo svolgimento della procedura medesima e all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale.
2. Il trattamento dei dati avverrà con l'osservanza dei principi di correttezza, liceità e trasparenza in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente, in modo da assicurare la tutela della riservatezza dell'interessato.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione all'asta, l'offerente presta il consenso per il trattamento dei dati alla Manerba Servizi Turistici s.r.l. e ai soggetti incaricati.

ART. 15 AUTORITÀ GIUDIZIARIA COMPETENTE

1. Il presente bando può essere impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia.
2. Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al rapporto instauratosi tra la Manerba Servizi Turistici s.r.l. e l'aggiudicatario per effetto della stipulazione del contratto di cessione sarà devoluta al Tribunale di Brescia. Manerba del Garda, il 31 marzo 2021.

IL R.U.P.

Giancarlo Talamazzi